



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 5 DEL 5 FEBBRAIO 2021

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **RINVIATI A FINE MARZO I VERSAMENTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO- PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO**

Con il protrarsi dell'emergenza sanitaria è stato nuovamente rinviato il termine per l'invio degli avvisi da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il decreto legge 30 gennaio 2021 n. 7 ha apportato modifiche alla legislazione emergenziale che riguardano sia i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento sia i termini, iniziali e finali di notifica degli atti impositivi.

Pagina 8

- **OGGETTO: GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEL 2021**

Con circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2021 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata.

Pagina 12

- **I FAMILIARI A CARICO NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI**

Nei modelli delle dichiarazioni dei redditi devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Riepiloghiamo in questa scheda il quadro soggettivo e le detrazioni spettanti senza addentrarci troppo nei calcoli e nei casi particolari che si possono verificare.

Pagina 16

- **CEDOLARE SECCA APPLICABILE FINO A 4 APPARTAMENTI**

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%) sulle locazioni brevi solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082, C.c. Nella seguente scheda facciamo un riepilogo della disciplina generale per poi affrontare le novità.

Pagina 20

## AGGIORNAMENTO

---

- **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AL VIA DAL 1° FEBBRAIO: COME PARTECIPARE**

La lotteria degli scontrini è finalmente partita il 1° febbraio, da questa data gli acquisti effettuati di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La prima estrazione avrà luogo l'11 marzo 2021. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i passi da compiere per partecipare e i premi in palio.

Pagina 25

## PRASSI DELLA SETTIMANA E L'AGENZIA INTERPRETA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 45 e 49

## IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

- **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

Pagina 51

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 05.02.2021 AL 19.02.2021**

Pagina 54

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Tessera Sanitaria: l'invio 2021 diventa semestrale**

Arriva il Decreto Ministeriale che rende più snelle le procedure della Sistema Tessera Sanitaria per il 2021: l'invio dei dati non sarà mensile bensì semestrale con 2 scadenze: 31/07/2021 (operazione del primo semestre 2021) - 31/01/2022 (operazioni del secondo semestre 2021). Il decreto viene incontro alle lamentele degli operatori che segnalavano le difficoltà e gli oneri per gli invii mensili dei dati.

**Pronti i modelli dei dichiarativi 2021**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili modelli dichiarativi 2021 relativi a: Redditi persone fisiche 2021; Redditi società di persone 2021; Redditi società di capitali 2021; IRAP 2021; Consolidato 2021; Redditi Enti non commerciali 2021 firmati dal direttore dell'Agenzia delle entrate in data 29 gennaio 2021. Tra le novità di quest'anno si segnala nella dichiarazione dei redditi persone fisiche 2021, da presentare entro il 30 novembre, le numerose detrazioni come:

- ◆ la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente,
- ◆ il Superbonus,
- ◆ il bonus per il rifacimento delle facciate degli edifici,
- ◆ la tax credit per l'acquisto di monopattini elettrici e i servizi per la mobilità elettrica.

Inoltre, è Integrata con un apposito riquadro per il 2 per mille per le devoluzioni in favore delle associazioni culturali la "scheda per la scelta della destinazione dell'8, 5 e per mille dell'Irpef". Nei modelli destinati alle società di capitali, di persone e agli enti non commerciali è stata considerata la rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni e di quella per il settore alberghiero e termale.

**ISA 2021: le nuove cause di esclusione "Covid"**

Il 28 gennaio 2021, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata approvata e pubblicata la modulistica ISA 2021, per il periodo di imposta 2020, e appare mantenuta la promessa contenuta nel *Decreto Rilancio* di un intervento normativo sugli ISA che tenesse conto della straordinaria situazione di emergenza sanitaria.

Sulle *Istruzioni parte generale*, tra le cause di esclusione sono annoverate tre nuove fattispecie, che interessano i contribuenti:

- ◆ che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nell'anno fiscale 2020, rispetto al periodo precedente (il 2019);

- ◆ che hanno iniziato l'attività ai fini IVA (le istruzioni espressamente dicono "aperto la partita IVA") da giorno 1° gennaio 2019;
- ◆ che esercitano, come attività prevalente, una delle attività economiche indicate, in base ai codici ATECO, dalle stesse istruzioni in Tabella 2 – elenco dei codici attività esclusi per il periodo di imposta 2020.

I contribuenti che si troveranno in una di queste situazioni sono esclusi dall'applicazione degli ISA ma saranno comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.

### **Superbonus e modifiche al fotovoltaico 2021**

Facendo seguito ad alcune istanze di interpello che si sono susseguite dall'introduzione dell'art. 119, DL 34/2020 fino al 31/12/2020 (la Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto che le installazioni degli impianti fotovoltaici restano comunque interventi trainati, per i quali è necessaria l'effettuazione degli interventi trainanti e l'effettivo sostenimento della loro spesa, ma di fatto l'installazione di un fotovoltaico non necessariamente deve essere effettuata sull'immobile di tipo residenziale ove vengono effettuati gli interventi trainanti medesimi. La novità importante consiste nel fatto che ipotizzando di avere un complesso immobiliare costituito dalla singola unità immobiliare e dalla annessa pertinenza, se gli interventi vengono, come da normativa effettuati sull'unità immobiliare abitativa, non necessariamente l'installazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire in seno all'abitazione. Ragion per cui è ammissibile al superbonus, come intervento trainato, anche l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

### **Esenzione IMU per abitazioni familiari contigue: spetta per entrambe?**

Con risposta al quesito posto in occasione di Telefisco 2021 del Sole 24 Ore, le Finanze chiariscono il perimetro dell'esenzione IMU per una abitazione doppia ma appartenente alla stessa famiglia. Il caso riguardava due immobili attigui con autonoma iscrizione in catasto che appartengono uno alla moglie e l'altro al marito. Gli immobili attigui sono utilizzati di fatto come una unica abitazione. In questo caso non spetta agevolazione IMU per entrambe le case in quanto si tratta di due accatastamenti distinti. Secondo la giurisprudenza che si era espressa in tema di ICI, era stata riconosciuta la possibilità per gli immobili contigui di essere considerati come unica unità immobiliare. La Cassazione con Sentenza n 17015 del 2019 aveva già chiarito però che l'orientamento della giurisprudenza per l'ICI non è applicabile anche alla IMU. Nella risposta al quesito IMU in Telefisco viene però aggiunto che l'agevolazione spetta ad entrambe le abitazioni, pur se appartenenti a soggetti diversi, nel caso di fusione ai soli fini fiscali.

### **Cassa integrazione 2021 al via. Ormai certa la proroga al 31 marzo per il 2020**

Inps ha comunicato nel messaggio n. 406 del 29 gennaio la disponibilità delle procedure telematiche e le prime istruzioni per le richieste di cassa integrazione riferita alle nuove 12

settimane del 2021, che potranno essere inviate entro il 28 febbraio 2021. Intanto il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ha annunciato che è stata accettata la proposta di proroga al 31 marzo 2021 per l'invio delle domande di cassa integrazione per COVID 19 e dei modelli SR41 relative al 2020, richiesta da tempo al Governo sia dai Consulenti del Lavoro che dai Commercialisti. L'esigenza di individuare un unico periodo di copertura che potesse risolvere l'incertezza normativa creata dal susseguirsi di decreti ha trovato spazio, infatti, in un emendamento al decreto Milleproroghe n. 183 2020 in corso di conversione in legge (attesa entro il 28 febbraio 2021). L'emendamento è stato firmato da tutte le forze politiche, con la conseguente (presumibile) certezza che sarà accolto sia dalla commissione che in aula e diventerà legge.

### **Rinnovo Contratti Metalmeccanici industria**

Federmeccanica – Assital e i sindacati FIOM CGIL, FIM CISL e UILM hanno raggiunto ieri notte l'intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei metalmeccanici scaduto a fine 2019, dopo 4 giorni di trattativa non stop. Come riportato dal Comunicato sindacale sono stati definiti:

- **aumento salariale di 100 euro per il terzo livello e di 112 euro per il quinto livello** sui minimi contrattuali **per il periodo che va dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2024. Le tranches** saranno erogate:
  - **a giugno 2021 per 25 euro,**
  - **a giugno 2022 per 25 euro,**
  - **a giugno 2023 per 27 euro, e**
  - **a giugno 2024 per 35 euro.**

Inoltre:

- sono confermati **per ogni anno di vigenza del contratto 200 euro di flexible benefit (welfare contrattuale)** come da Ccnl del 26 novembre 2016.

Per la carenza contrattuale del 2020 si è provveduto con l'incremento di 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno e con 200 euro di flexible benefit per effetto dell'ultrattività della struttura del precedente contratto.

In tema di inquadramento si avrà il superamento del primo livello a partire dal 1 giugno del 2021 e migliaia di lavoratori passeranno nell'attuale secondo livello.

Ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione della clausola sociale sugli appalti pubblici mentre sul lavoro agile le parti si sono impegnate a raggiungere una definizione entro la stampa del testo contrattuale.

### **Fringe benefits i dati per la CU INPS entro il 22 febbraio**

Con il messaggio 416 del 29.1.2021, l'Inps fornisce le istruzioni sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell'emissione delle Certificazioni Uniche. Il decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto solo per il periodo di imposta 2020, il raddoppio della soglia per la non concorrenza del valore dei beni e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, fissata quindi a euro 516,46 annui invece che 258,23. Come previsto dal d. lgs 600/1973, i datori di lavoro interessati dovranno inviare i dati in forma telematica, entro e non oltre il 22 febbraio 2021.

### Retribuzioni minimali e massimali ai fini contributivi 2021

Publicata il 29 gennaio 2021 sul sito istituzionale la circolare INPS n. 10 che comunica i minimali e massimali retributivi nel lavoro dipendente ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti. Questi i valori principali:

#### Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	<b>515,58</b>
<b>Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)</b>	<b>48,98</b>

#### Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Anno 2021: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,21

#### Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

Anno 2021	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 47.379,00
Importo mensilizzato	€ 3.948,00

#### Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2021	Euro
Massimale annuo della base contributiva	103.055,00

#### Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Anno 2021	Euro
Trattamento minimo di pensione	515,58
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	206,23
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	10.724,00

## **INPS-Congedo Covid19: è online la procedura per la domanda**

E' disponibile sul sito dell'INPS la procedura per l'invio delle domande di Congedo straordinario, rivolto ai genitori lavoratori dipendenti, per sospensione della didattica in presenza nelle classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse e per i figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Lo comunica l'INPS con il messaggio 515 del 2021.

Con il messaggio 5 febbraio 2021, n. 515 l'INPS informa i genitori dipendenti che è disponibile la procedura per l'invio on line delle domande di **Congedo straordinario per sospensione dell'attività didattica in presenza.**

Il congedo straordinario si rivolge ai genitori, **lavoratori dipendenti**, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette **zone rosse** del territorio nazionale, in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, e ai genitori di figli in situazione di **disabilità grave**, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la **scuola** o il **centro di assistenza**.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web dell'Istituto, tramite il Contact center o tramite i Patronati e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

**OGGETTO: RINVIATI A FINE MARZO I VERSAMENTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO- PROROGA TERMINI ACCERTAMENTO**

---

E' stato modificato l'art. 68 del D.L. 18/2020 posticipando di un ulteriore mese – dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 – la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi bonari di addebito INPS. Secondo quanto riportato dall'art 68 "i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione" quindi il pagamento slitta al 31 marzo 2021.

Sono da ritenersi ugualmente sospesi le rate di dilazioni dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 che scadono dall' 8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, per tali importi il pagamento deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2021.

Tale sospensione è valida anche per gli avvisi di addebito INPS e per gli accertamenti esecutivi dei Comuni e altri enti locali soggetti alla proroga come sancisce l'art. 68 del D.L. 18/2020.

Inoltre è stato modificato il termine art. 152 del D.L. 34/2020 che sospende sino al 28 febbraio 2021 i pignoramenti di salari e stipendi nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda i termini di notifica non viene intaccato l'art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del D.L. 18/2020 secondo cui tutti i termini di prescrizione e di decadenza che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022. L'anno 2016 dichiarazione presentata nel 2017 continua pertanto a scadere se si tratta di liquidazione automatica non al 31 dicembre 2020 ma al 31 dicembre 2022.

Viene modificato l'art. 157 del D.L. 34/2020 posticipando così l'emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale e inoltre di altri atti minori come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche.

Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, viene modificato l'art. 157 comma 1 del DL 34/2020. La notifica sarebbe dovuta avvenire, prima del decreto legge 7 dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 ora può avvenire dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

Rimane invece fermo l'emissione dell'atto che deve essere avvenuta il 31 dicembre 2020. Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP), ma ogni atto impositivo (avvisi di recupero dei crediti d'imposta, avvisi di liquidazione) con l'eccezione della fiscalità locale.

Va tenuto presente che entro il 31 dicembre 2020 sarebbero dovuti essere emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione). La notifica avverrà dal marzo 2021 al 28 febbraio 2022.

## **Proroga dei termini di accertamento e riscossione**

### ***Sospensione dei versamenti e nuove proroghe dei termini di accertamento e riscossione***

Il DI 30 gennaio 2021, n. 7 (in GU 30 gennaio 2020, n. 24), motivato dal persistere dell'emergenza sanitaria (ed economica) da Covid-19, ha previsto la proroga al 28 febbraio 2021 della sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo che è iniziato l'8 marzo 2020.

La proroga, che viene operata mediante una modifica all'articolo 68, DI 18/2020 (Decreto Cura Italia) e all'articolo 157, DI 34/2020 (Decreto Rilancio), riguarda i versamenti di entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, DI 78/2010.

Si tratta degli avvisi di addebito Inps, degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali (secondo il discutibile orientamento dell'agenzia delle Entrate la sospensione non riguarda gli avvisi di accertamento dalla stessa emanati, come indicato dalla Cm 20 marzo 2020, n. 5/E), degli accertamenti doganali, delle ingiunzioni fiscali.

L'intervento normativo interviene dopo l'emanazione del D.L. n. 3 del 15 gennaio 2021 che aveva prorogato i termini al 31 gennaio 2021: entrambi i decreti legge sono «*interlocutori*», in attesa che l'annunciato decreto «*Ristori 5*» introduca disposizioni più durature.

Poiché il citato articolo 68 dispone che «*i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione*», consegue che il pagamento dei versamenti scaduti nell'anzidetto periodo di sospensione slitta al 31 marzo 2021.

Non necessariamente, entro fine marzo, occorre pagare tutto, in quanto rimane ferma la possibilità di chiedere la dilazione (rateazione) in costanza dei requisiti di legge.

### **Sospensione delle rate di dilazione dei ruoli**

Sono altresì sospese le rate da dilazioni dei ruoli ai sensi dell'articolo 19, Dpr 602/1973 che scadono nel medesimo periodo (anche in questo caso il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2021).

In questo senso si sono espresse le FAQ diramate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione alla precedente proroga dal 31 gennaio 2021 (DI 3/2021).

Esaminiamo più in dettaglio:

#### **Atti di accertamento**

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Rimane fermo che l'emissione dell'atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

È il caso degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi, Iva e Irap relativi all'annualità 2015 (o annualità 2014 in ipotesi di omessa dichiarazione; cfr. articoli 43, Dpr 600/1973 e 57, Dpr 633/1972 nella versione ante legge 208/2015) la cui decadenza era fissata al 31 dicembre 2020.

In tali casi la notifica degli atti, emessi entro la predetta data, può essere effettuata tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

### **Avvisi bonari**

Sono prorogati i termini per l'emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione Iva e controllo formale (nonché di altri atti, come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).

Questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022; ora si posticipa il termine prevedendo che l'emissione avverrà tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (articoli 157, comma 3, DL 34/2020).

Conseguentemente anche i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati, precisando che la proroga è di 14 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018 e 2017.

Pertanto, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella a seguito del controllo automatizzato da articolo 36-bis, Dpr 600/1973 scade il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021), mentre per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella a seguito di controllo formale ai sensi dell'articolo 36-ter, Dpr 600/1973 scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).

Resta ferma la previsione dell'articolo 1, DL 129/2020 che interviene sull'articolo 68, comma 4-bis, lettera b), ultimo periodo del DL 18/2020), secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022 (applicandosi l'articolo 12, comma 2, dlgs 159/2015).

Atti e provvedimenti adottati e adempimenti svolti dall'agente della riscossione dall'1/1/2021 al 15/1/2021

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.

**Sospensione pignoramenti presso terzi salari e stipendi**

Con una modificata operata all'articolo 152, DI 34/2020, sono sospesi fino al 28 febbraio 2021 (in luogo del 31 gennaio 2021) i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (lo stesso dovrebbe valere per le altre misure cautelari, come il fermo e l'ipoteca).

Le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità, il soggetto terzo pignorato deve rendere fruibili al debitore.

Con l'accoglimento delle istanze di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e per tutto il 2021, con il pagamento della prima rata del piano di ammortamento, si determina l'estinzione delle procedure esecutive, a condizione che non vi sia stata assegnazione dei beni o dei crediti pignorati.

Per le cartelle di pignoramento in scadenza nel periodo di sospensione, dall' 8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021, si può richiedere una rateizzazione e in base al DL n. 137/2020, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà di pagamento in un'unica soluzione.

**Nuovi rinvii per Rottamazione-ter e Saldo e stralcio**

Per quanto concerne invece la definizione agevolata, riguardante la "Rottamazione-ter" e il "Saldo e stralcio", per le rate in scadenza nell'anno 2020, viene slittato il pagamento ultimo al 1 marzo 2021.

Non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3 comma 14-bis del **DL n. 119/2018**.

Nello stesso giorno, è prevista la scadenza del versamento della prima rata del 2021 e in caso di versamenti effettuati oltre a tale termine, la definizione agevolata, non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

**OGGETTO: GESTIONE SEPARATA: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DEL 2021**

Con circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l'INPS ha comunicato i valori aggiornati per il 2021 dei minimali e massimali di contribuzione e delle aliquote contributive dovute dai lavoratori iscritti alla gestione separata.

La disciplina riguarda sia i **lavoratori autonomi (collaboratori e figure assimilate)**, per i quali l'aliquota è prevista nella misura del **33%**, sia i **professionisti senza cassa**, per i quali l'aliquota è fissata nella misura del **25%**.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote che vi si aggiungono (per un totale del 0.72% sia per collaboratori che professionisti e per lo 0,51% per i collaboratori non altrove assicurati) così distinte:

- **0,50%**, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera<sup>2</sup>;
- **0,22%**<sup>3</sup>, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
- **0,51%**<sup>4</sup> per alcuni soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione (DIS COLL).

Queste aliquote sono state riconfermate. La principale novità del 2021 riguarda l'introduzione di una nuova aliquota pari allo **0,51%** che sarà applicata sui redditi prodotti dai professionisti che, abitualmente, esercitano le attività di lavoro autonomo, iscritti a tale gestione.

L'aliquota maggiorata è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dalla introduzione dell'istituto della indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), prevista dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Va ricordato che l'Iscro viene erogata, in presenza di determinati requisiti<sup>5</sup>, in favore di coloro che hanno subito una contrazione superiore al 50% dei propri redditi rispetto all'ultimo triennio

<sup>1</sup> stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

<sup>2</sup> disposta dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

<sup>3</sup> disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007

<sup>4</sup> disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81[2], recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", illustrato nella circolare n. 122/2017

<sup>5</sup> I requisiti richiesti ai beneficiari sono i seguenti:

- 1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- 2) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;
- 3) reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- 4) reddito dichiarato non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutata con l'indice Istat
- 5) in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

precedente. **Per il 2021, l'aumento è pari allo 0,26%**, mentre crescerà dello 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Pertanto, mentre per i professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l'aliquota rimane ferma al 24%, per i restanti professionisti, l'aliquota passa dal **25,72%** dello scorso anno al **25,98** per cento. Rimangono, invece, confermate nella stessa misura del 2020 le aliquote per i collaboratori e per le figure assimilate.

Nel dettaglio, i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva contro la disoccupazione (Dis-coll), l'aliquota è pari al **34,23%**, mentre per le figure che non hanno accesso alla Dis-coll<sup>6</sup>, l'aliquota è del **33,72 per cento**. Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l'aliquota da applicare è pari al 24 per cento. Nel caso dei collaboratori, l'obbligo contributivo è in capo all'azienda committente con rivalsa pari a un terzo sul percipiente e di due terzi sull'azienda stessa.

### **Aliquote di contribuzione**

Per i **lavoratori autonomi (collaboratori e figure assimilate)**, non titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è pari al 33%.

Per i soggetti già **pensionati o assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota è confermata al 24%.

Per i **professionisti**, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, è stabilita in misura pari al 25%.

Soggetti dotati di **partita Iva**, con attività professionale, aliquota INPS Gestione Separata al **25,98%**. L'aliquota del 25,72% (in vigore fino al 2020 è stata aumentata dello 0,26% a partire dal 2021 per effetto della Legge n. 178/2020);

Resta confermato il **contributo aggiuntivo dello 0,72%** a titolo assistenziale per i soggetti:

- **non titolari di partita Iva**, aliquota Gestione Separata INPS al **34,23%**.
- dotati di **partita Iva**, con attività professionale, aliquota INPS Gestione Separata al **25,98%**.

---

6) con partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale.

<sup>6</sup> Non sono destinatari dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL:

-i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

-gli amministratori ed i sindaci;

i titolari di Partita Iva;

-gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Tale contributo è finalizzato al finanziamento delle **prestazioni economiche temporanee** erogate dall'INPS. Si tratta, ad esempio, delle seguenti:

- Indennità di Maternità / Paternità;
- Trattamento economico per congedo parentale;
- Indennità giornaliera di malattia;
- Indennità di malattia per degenza ospedaliera;
- Assegno per il nucleo familiare.

Riepilogando, per l'anno **2021**, sono previste le seguenti **aliquote INPS Gestione Separata**.

<b>COLLABORATORI</b>	<b>ALIQUOTE</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	<b>34,23% (33,00 + 0,72 +0,51 DIS COLL - aliquote aggiuntive)</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	<b>33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive)</b>
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

<b>LIBERI PROFESSIONISTI</b>	<b>ALIQUOTE</b>
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	<b>25,98% (25,00 IVS + 0,72 aliquote aggiuntiva + 0,26 maggiorazione 2021)</b>
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	<b>24%</b>

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

#### **Minimali e massimali contributivi**

Per l'anno 2021 il massimale di reddito è pari a **103.055,00 euro**, mentre il minimale è pari a 15.953,00 euro.

Al fine di valorizzare l'intero anno ai fini pensionistici, il reddito dichiarato dovrà essere pari (o superiore) al minimale di legge, corrispondente a **15.953 euro**. In caso di reddito inferiore, si determinerà una contrazione dei mesi accreditati a fini pensionistici. Il massimale contributivo è pari a 103.055 euro. Pertanto, a fronte di compensi superiori, non sarà più dovuta alcuna contribuzione pensionistica. Infatti, l'eventuale versamento anche sulla parte eccedente, non produrrebbe alcun effetto e beneficio nel calcolo dell'assegno pensionistico spettante al lavoratore

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 euro ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,98%;
- 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 34,23%.

<b>Reddito minimo annuo</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Contributo minimo annuo</b>
<b>€ 15.953,00</b>	<b>24%</b>	<b>€ 3.828,72</b>
<b>€ 15.953,00</b>	<b>25,98%</b>	<b>€ 4.144,59 (IVS € 3.988,25)</b>
<b>€ 15.953,00</b>	<b>33,72%</b>	<b>€ 5.379,35 (IVS € 5.264,52)</b>
<b>€ 15.953,00</b>	<b>34,23%</b>	<b>€ 5.460,71 (IVS € 5.264,52)</b>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**OGGETTO: I FAMILIARI A CARICO NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI**

Nei modelli delle dichiarazioni dei redditi devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle **detrazioni dall'imposta** per il **coniuge**, i **figli** o gli **altri familiari a carico**. Riepiloghiamo in questa scheda il quadro soggettivo e le detrazioni spettanti senza addentrarci troppo nei calcoli e nei casi particolari che si possono verificare.

<b>FAMILIARI A CARICO NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI</b>	
<b>I FAMILIARI A CARICO</b>	<p>La disciplina dei familiari a carico è stata modificata dalla legge di Bilancio 2018<sup>7</sup> attraverso l'innalzamento del limite di reddito dei figli a carico con meno di 24 anni di età. Attualmente quindi sono considerati familiari fiscalmente a carico per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i membri della famiglia che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili;</li> <li>◆ i figli di età non superiore a 24 anni che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.</li> </ul> <p> Per quanto riguarda l'anno del compimento del 24 esimo anno di età, questo deve essere considerato per intero, indipendentemente dal fatto che il figlio sia noto nel mese di febbraio o di novembre. Dall'anno successivo invece verrà considerato venticinquenne e la soglia reddituale si abbasserà a 2.840,51 euro.</p> <p>Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca</b> sulle locazioni;</li> <li>◆ le <b>retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali</b>, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;</li> <li>◆ la quota esente dei <b>redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera</b> ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;</li> <li>◆ il <b>reddito d'impresa o di lavoro autonomo</b> assoggettato ad imposta sostitutiva</li> </ul>

<sup>7</sup> L.205/2017

	<p>in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) c.d. <b>"regime dei minimi"</b>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>reddito d'impresa o di lavoro autonomo</b> assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190) c.d. <b>"regime forfetario"</b>.</li> </ul> <p>Possono essere considerati a carico <b>anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>◆ i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.</li> </ul>
<p><b>ALTRI FAMILIARI A CARICO</b></p>	<p>Possono essere considerati a carico anche i seguenti <b>altri familiari</b>, a condizione che <b>convivano</b> con il contribuente o che ricevano, dallo stesso, <b>assegni alimentari</b> non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il coniuge legalmente ed effettivamente separato;</li> <li>◆ i discendenti dei figli;</li> <li>◆ i genitori (compresi quelli adottivi);</li> <li>◆ i generi e le nuore;</li> <li>◆ il suocero e la suocera;</li> <li>◆ i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);</li> <li>◆ i nonni e le nonne.</li> </ul> <p>Per questi soggetti quindi oltre al limite di reddito, deve essere soddisfatto anche il requisito della convivenza con il contribuente o del loro mantenimento tramite assegno dello stesso.</p>
<p><b>LA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA</b></p>	<p><b>Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito</b> secondo quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.</p> <p>A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per intero,</li> <li>◆ solo in parte</li> <li>◆ o non spettare.</li> </ul>
<p><b>DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO</b></p>	<p>La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;</li> <li>b) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;</li> </ol>

	<p>c) 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.</p> <p>Tuttavia, è importante chiarire che le detrazioni elencate ai <b>punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito</b> secondo una formula ben precisa.</p> <p>La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.</p>
<p><b>DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO</b></p>	<p>La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro. Tale detrazione è sostituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1.220,00 euro per ciascun figlio di <b>età inferiore a tre anni</b>;</li> <li>◆ 1.350,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;</li> <li>◆ 1.620,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.</li> </ul> <p>Nel caso in cui si abbiano <b>più di tre figli a carico</b> le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni;</li> <li>◆ 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;</li> <li>◆ 1.550,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;</li> <li>◆ 1.820,00 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.</li> </ul> <p>Anche in questo caso, le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.</p>
<p><b>DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO</b></p>	<p>La detrazione per altri familiari a carico è pari a 750 euro moltiplicato per la percentuale di spettanza che viene calcolata in base al reddito. Anche in questo caso la detrazione diminuirà all'aumentare del reddito e si azzererà completamente per i redditi complessivi pari a 80.000 euro.</p>
<p><b>SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO</b></p>	<p>Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA) <b>danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.</b></p> <p>In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece potrebbero essere attribuite interamente ad un altro soggetto.</p>

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i **contributi e i premi versati** alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

**OGGETTO: CEDOLARE SECCA APPLICABILE FINO A 4 APPARTAMENTI**

La legge di bilancio 2021 ha previsto l'applicazione dal 2021 della **cedolare secca** (21%) sulle **locazioni brevi** solo in caso di destinazione alla locazione di **non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta. Diversamente, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in **forma imprenditoriale** ai sensi dell'art. 2082, C.c. Nella seguente scheda facciamo un riepilogo della disciplina generale per poi affrontare le novità.

<b>CEDOLARE SECCA APPLICABILE FINO A 4 APPARTAMENTI</b>	
<b>LOCAZIONE BREVE</b>	<p>L'articolo 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto una <b>disciplina organica per le locazioni brevi</b>, vale a dire per quelle tipologie di locazione non ricomprese nella legge 391/1998 sulle locazioni abitative, in quanto considerate locazioni con <b>finalità turistiche</b> e per questo espressamente escluse dalle disposizioni dallo stesso testo di legge.</p>
	<b>Contratti che rientrano nella categoria delle locazioni brevi</b>
	contratti con durata non superiore ai 30 giorni senza l'offerta di servizi aggiuntivi
	contratti con durata non superiore ai 30 giorni con la prestazione di servizi di pulizia e biancheria
	contratti di sublocazione con queste stesse caratteristiche di durata ed eventuali servizi
	contratti stipulati dal comodatario per la cessione a terzi dell'immobile a titolo oneroso con le stesse caratteristiche di durata ed eventuali servizi
	<p>In sostanza l'obbiettivo era quello di riportare a tassazione qualunque tipologia di affitti brevi, a partire da quelli di tipo "giornaliero", a prescindere dal fatto che l'immobile sia offerto sul mercato dal suo proprietario o da chi lo ha in uso. Resta comunque l'esclusione dall'obbligo di registrazione del contratto.</p> <p>Per favorire il raggiungimento di questo risultato il D.L. 50/2017 riconosce la <b>possibilità di applicare la cedolare anche agli inquilini o ai comodatari che a loro volta danno in locazione l'immobile con la formula degli affitti brevi.</b></p>
	<b>CARATTERISTICHE</b>
<b>SOGGETTI</b>	affinché si ricada nella locazione breve, sia il locatore, sia il

		<p>conduttore <b>non devono porre in essere la locazione nell'esercizio di un'impresa</b>. Secondo l'Agenzia delle Entrate resta esclusa dalla disciplina delle locazioni brevi anche l'ipotesi di locazione che si configura come <b>attività commerciale occasionale</b><sup>8</sup>. Rientrano nell'ambito della disciplina della locazione breve (ed è questo l'aspetto innovativo) anche le sublocazioni e l'ipotesi di immobili locati dal comodatario, ancorché il reddito prodotto sia sempre un reddito diverso. I contratti stipulati da imprese, anche se di durata inferiore a 30 giorni, non rientrano tra le locazioni brevi.</p>
	<b>OGGETTO</b>	<p>gli immobili oggetto del contratto devono essere immobili abitativi situati in Italia, ossia immobili di categoria catastale A/1 - A/9 e A/11, le relative pertinenze. È possibile anche l'affitto di singole stanze dell'abitazione.</p> <p>Il contratto, oltre alla messa a disposizione dell'immobile, può avere ad oggetto anche quei servizi accessori quali la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura delle utenze, wi-fi, aria condizionata, ossia quei servizi strettamente collegati all'utilizzo dell'immobile.</p> <p>Qualora invece i servizi aggiuntivi non siano strettamente connessi, come ad esempio, colazione, fornitura di pasti, mezzi di trasporto a noleggio, servizi di guida turistica, ecc., non si applica la disciplina in esame. Pertanto, l'attività di bed and breakfast non rientra nella disciplina delle locazioni brevi.</p>
	<b>DURATA</b>	<p>inferiore o pari a 30 giorni; il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale.</p>
<b>OBBLIGO PER GLI INTERMEDIARI</b>	<p>Per questa tipologia di contratti, il D.L. 50/2017 ha introdotto specifici obblighi fiscali a carico degli <b>intermediari</b>.</p> <p>Le norme differenziano gli obblighi per gli intermediari in riferimento alla tipologia di servizio offerto ai locatori. Il provvedimento distingue infatti tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. operatori che effettuano <b>solo attività di intermediazione</b> limitandosi a mettere in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.;</li> <li>2. operatori che intervengono anche nella fase di <b>pagamento del canone</b> di locazione concordato per la locazione breve.</li> </ol> <p>Fanno parte di questa seconda categoria sostanzialmente tutti i portali on</p>	

<sup>8</sup> ex art. 67, lett. i, TUIR

	<p>line.</p> <p>Per quel che riguarda gli obblighi fiscali, dunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i soggetti che esercitano esclusivamente la prima tipologia di attività limitandosi a mettere in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare devono <b>trasmettere all'Agenzia</b> delle entrate i <b>dati relativi ai contratti</b> conclusi per il loro tramite <b>entro il 30 giugno dell'anno successivo</b> a quello a cui si riferiscono i contratti in questione;</li> <li>2. i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare intervenendo anche nella fase di incasso dei canoni relativi, devono trasmettere i dati all'Agenzia e delle entrate e operare una <b>ritenuta</b> in qualità di sostituti d'imposta applicando sul corrispettivo della locazione la cedolare secca al 21%.</li> </ol> <p>Gli intermediari che rientrano in questa categoria dovranno quindi provvedere al versamento nelle casse dello Stato delle somme trattenute a titolo di cedolare. Dovranno, inoltre, provvedere al rilascio della <b>Certificazione unica</b>, al fine di consentire al locatore di esercitare la facoltà di opzione.</p> <p>Presupposto per poter agire come sostituto d'imposta è quello di avere una stabile organizzazione in Italia. Per gli intermediari privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme in qualità di responsabili d'imposta, scatta l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.</p> <p>Impossibile, dunque, per qualunque tipologia di intermediario sfuggire al compito al quale sono chiamati, e per chi si rivolge ai grandi portali, impossibile evitare la tassazione.</p>
<p><b>REGIME DI TASSAZIONE</b></p>	<p>Anche per i contratti che rientrano nella tipologia degli affitti brevi, il decreto prevede l'applicabilità della <b>cedolare secca</b> con l'aliquota ordinaria del <b>21%</b>, possibilità, peraltro, già prevista dall'Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi.</p> <p>Come per le altre tipologie di contratto si tratta comunque di <b>un'opzione</b>, e poiché per i contratti brevi resta confermata l'esclusione dall'obbligo di registrazione, chi ritiene di optare per la cedolare, quando questa non è applica alla fonte, potrà farlo in sede di dichiarazione dei redditi.</p> <p>Allo stesso modo chi ha "subito" la cedolare applicata direttamente dall'intermediario, potrà scegliere in sede di dichiarazione dei redditi la tassazione ordinaria, che può risultare più conveniente quando si hanno redditi bassi e spese da detrarre e in questo caso l'importo della cedolare</p>

	verrà considerato come versato a titolo di acconto.
<b>NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO 2021</b>	<p>Il comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 50/2017, prevedeva l'emanazione di un <b>regolamento ministeriale</b> (che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni decorrenti dal 26 giugno 2017) per definire, i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si potesse presumere svolta in forma <b>imprenditoriale</b>.</p> <p>Il regolamento ministeriale <b>non è mai stato emanato</b> e la definizione dei confini delle locazioni brevi, delimitati dall'imprenditorialità dell'operazione, è rimasta affidata all'analisi degli operatori, basata sui principi generali dettati dall'art. 2082 c.c. e dall'art. 55 del TUIR, senza poter far riferimento a parametri predeterminati, non potendo, a tal fine, utilizzare neppure le indicazioni fornite dalla normativa locale in tema di turismo (risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 373/2019).</p> <p>Ora la Legge di bilancio 2021 all'articolo 1 comma 595 dispone che il regime fiscale delle locazioni brevi:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><i>"..... con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta"</i></p> </div> <p>In sostanza <b>dal 1.1.2021 l'applicazione della cedolare secca (21%)</b> sulle locazioni brevi potrà essere fruita solo in caso di destinazione alla locazione di <b>non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta</b>.</p> <p><b>Diversamente</b>, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma <b>imprenditoriale</b>?</p> <p>La novità legislativa si applica solo per le locazioni brevi al contrario rimane invariata la disciplina delle altre locazioni immobiliari.</p> <p>Dalle descritte modifiche alla disciplina delle locazioni brevi, dovrebbe conseguire anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>soggettività passiva ai fini IVA</b> in capo a colui che concede in locazione più di 4 immobili nel medesimo periodo d'imposta.</li> <li>◆ l'<b>obbligo di apertura della partita IVA</b>, ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del D.p.r 633/72, in capo al soggetto che intraprende l'esercizio dell'attività d'impresa.</li> </ul>
<b>BANCA DATI</b>	Come previsto dall'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, la Legge di bilancio 2021 prevede, poi, l'istituzione presso il MIBACT di <b>un'apposita banca dati delle strutture ricettive</b> e degli <b>immobili destinati alle locazioni brevi</b> che

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 2082, C.c

dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

- ◆ resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
- ◆ le Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione/gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono **demandate ad un apposito Decreto**.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive/intermediari immobiliari/gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell'immobile nelle comunicazioni inerenti all'offerta/promozione dello stesso.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

## AGGIORNAMENTO

## LOTTERIA DEGLI SCONTRINI AL VIA DAL 1° FEBBRAIO COME PARTECIPARE E QUALI SONO I PREMI

La **lotteria degli scontrini**<sup>10</sup>, è **finalmente partita il 1° febbraio**, da questa data gli acquisti effettuati di beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione. La **prima estrazione** avrà luogo **l'11 marzo 2021**.

Con il [Provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Dogane e delle Entrate del 29 gennaio 2021 n. 32051](#) sono state definite tutte le regole per partecipare, apportando modifiche al precedente [provvedimento congiunto n. 80217/RU del 5 marzo 2020](#). La proroga della partenza al 1° febbraio, si è resa necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, in modo da consentire agli esercenti che ancora non hanno ancora provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici installati, necessari ai fini della lotteria.

1. **Come funziona** la lotteria degli scontrini e **chi** sono i **soggetti** che possono partecipare?
2. **Cosa** deve fare l'**acquirente** per partecipare alla lotteria degli scontrini?
3. **Quali** sono gli acquisti **che consentono di partecipare alla lotteria?**
4. **Quali** sono gli **adempimenti** dell'**esercente**?
5. **Quando** vengono effettuate **le estrazioni?**
6. Quali sono i **premi** per gli **acquirenti** e per gli **esercenti**?
7. **Come** vengono **riscossi i premi?**
8. **Come** fare per richiedere **assistenza?**

---

<sup>10</sup> Istituito dalla [Legge n. 232/2016 - articolo 1, commi da 540 a 544](#) e poi riconfermato successivamente e avviata con Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 Legge di Bilancio 2020.

**D.1. COME FUNZIONA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E CHI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE?**

**R.1.** La lotteria degli scontrini è un concorso a premi previsto per legge (Legge n. 232 del 2016, articolo 1 comma 540 e seguenti) che si applica **a tutti gli acquisti effettuati dai cittadini presso gli operatori IVA che sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**, cioè tutti gli esercizi commerciali che, in luogo della fattura, emettono il documento commerciale (in luogo del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta).

Si tratta di un concorso a premi collegato al **programma ITALIA CASHLESS** per incentivare l'uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata al fine di favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

**Possono partecipare** alla lotteria, **tutte le persone maggiorenni residenti in Italia** che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, **acquistano, pagando con mezzi elettronici** (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata), **beni o servizi per almeno un 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**.

Lo scontrino elettronico regalerà **biglietti virtuali** per partecipare alla lotteria:

- ◆ **un biglietto virtuale per ogni euro di spesa,**
- ◆ **fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali** per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

**ESEMPIO**

Per una spesa di 20,00 euro verranno generati 20 biglietti virtuali, per una spesa di 55,00 euro il consumatore otterrà 55 biglietti virtuali e così via **fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali** per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Ad esempio:

- ◆ 10 scontrini di importo superiore a 1.000 euro ciascuno consentono di ottenere 10.000 biglietti virtuali,

Se l'importo speso è superiore a 1 euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale:

- ◆ uno scontrino di importo di 25 euro e 65 centesimi consentirà di ottenere 26 biglietti virtuali.

**D.2. COSA DEVE FARE L'ACQUIRENTE PER PARTECIPARE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI?**

**R.2.** Per partecipare è necessario preventivamente generare il codice lotteria da mostrare all'esercente al momento degli acquisti, ovvero un codice (alfanumerico) a barre, generato inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria – Partecipa ora ([www.lotteriadegliscotrini.gov.it](http://www.lotteriadegliscotrini.gov.it)) in tre semplici passi:

- ◆ Inserimento del **codice fiscale** e il **codice di sicurezza** nell'apposito campo
- ◆ **generare il codice lotteria**
- ◆ **stampare il codice lotteria** o **memorizzarlo sul dispositivo mobile**

## Codice Fiscale:

INSERISCI IL TUO CODICE FISCALE

Leggi informativa art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679-GDPR

- Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ex art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, conferiti mediante la compilazione di questo form, e di accettarne i contenuti\*.

## Codice di sicurezza



Audio

[Altra immagine](#)[Altro audio](#)

Inserisci i caratteri che vedi:



Genera il codice



## D.3. QUALI SONO GLI ACQUISTI CHE CONSENTONO DI PARTECIPARE ALLA LOTTERIA?

**R.3.** La partecipazione all'estrazione a sorte è consentita con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, **effettuati fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione** esclusivamente attraverso strumenti che consentano il **pagamento elettronico**, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.



Non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali (per esempio, gli acquisti di prodotti sanitari in farmacie, gli acquisti in parafarmacie, ottici, eccetera).

**Non consentono** di partecipare alla lotteria degli scontrini:

- ◆ gli acquisti effettuati **in contanti**;
- ◆ gli acquisti di **importo inferiore a un euro**;
- ◆ gli acquisti effettuati **online**;
- ◆ gli acquisti destinati **all'esercizio di attività di impresa, arte o professione**;
- ◆ nella **fase di avvio della lotteria**:
  - ✓ gli acquisti documentati mediante **fatture elettroniche**;
  - ✓ gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli **acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, uffici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.**);
  - ✓ gli acquisti per i quali l'acquirente richiama all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale **a fini di detrazione o deduzione fiscale**.

#### D.4. QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DELL'ESERCENTE?

**R.4.** L'esercente per essere pronto a partecipare e a far partecipare alla lotteria degli scontrini i suoi clienti, deve prima di tutto:

1. Verificare con **il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico** che il software di quest'ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria,
2. **Consentire ai propri clienti di pagare con modalità elettronica** (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico.
3. L'Agenzia inoltre **consiglia di dotarsi di un lettore di codici a barre** (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alternativa, si userà il tastierino del registratore per digitare il codice.



Per permettere la partecipazione alla lotteria, l'esercente deve avere un **registratore telematico** con il software aggiornato e deve accettare pagamenti elettronici, con il classico Pos o altri sistemi omologati.

Prima di emettere lo scontrino elettronico, al momento della registrazione dell'operazione sul registratore telematico (o sulla procedura web dell'Agenzia), il negoziante dovrà registrare il codice lotteria mostrato dal cliente al momento dell'acquisto cashless di importo pari o superiore a 1 euro, tramite il lettore ottico di codice a barre o digitando il codice alfanumerico.

In sostanza si tratta di:

- ◆ **scansionare il codice lotteria** con un lettore ottico collegato al registratore telematico (o digitarlo sul tastierino del registratore stesso),
- ◆ **memorizzare i dati dell'operazione**,

- ◆ **accettare il pagamento** con carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento
- ◆ ed **emettere** infine **il documento commerciale**.

Su quest'ultimo, pertanto, dovrà essere riportato sia il codice lotteria del cliente che l'evidenza dell'importo pagato in elettronico.

CAFFE' "XXXXX" di		
COGNOME E NOME		
P.I. 0000000000		
Via XXXXXX, Y		
Roma (RM), 00100		
<b>DOCUMENTO COMMERCIALE</b>		
di vendita o prestazione		
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IVA</b>	<b>Prezzo(€)</b>
Prodotto "X"	22%	2,00
Prodotto "Y"	22%	1,00
Subtotale		3,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>3,00</b>
di cui IVA		<b>0,54</b>
Pagamento contante		00,00
<b>Pagamento elettronico</b>		<b>3,00</b>
Importo pagato		3,00
02-01-2021 9:10		
DOCUMENTO N. 0002-0013		
<b>Codice Lotteria</b>		
<b>XYX Y00 X0</b>		
RT 25IAT123456		
Arrivederci e Grazie!		

Il registratore di cassa, in automatico, trasmetterà i dati al sistema della lotteria (gestito dall' Agenzia delle entrate e dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli).

I dati relativi agli scontrini vanno trasmessi entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall'emissione.

Se tardi a trasmettere gli scontrini, chi ha effettuato i corrispondenti acquisti parteciperà alle prime estrazioni effettuate dopo l'inoltro degli scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui lo scontrino verrà acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione dello stesso.

L' Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione **3 locandine** che il negoziante può utilizzare per segnalare che presso il proprio esercizio è possibile partecipare alla lotteria, da scaricare e stampare:

- ◆ [Locandina 1- A4 - pdf](#)

- ◆ [Locandina 2 – A4 - pdf](#)
- ◆ [Locandina 3 – A5 - pdf](#)



La **locandina** sulla vetrina **certifica che nell'esercizio è possibile partecipare al gioco.**

Nel caso in cui gli esercenti al momento dell'acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà **segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini**. Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

#### D.5. QUANDO VENGONO EFFETTUATE LE ESTRAZIONI?

**R.5.** Le **operazioni di estrazione** avvengono sotto la responsabilità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo un **calendario** delle estrazioni<sup>11</sup>, e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia e nell'area pubblica del Portale lotteria di cui all'articolo 12 e può essere modificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

I **premi in denaro** sono attribuiti ai partecipanti alla "Lotteria degli scontrini" a seguito di estrazioni settimanali, mensili ed un'estrazione annuale, in base al seguente calendario:

ESTRAZIONI		
SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE
Ogni <b>giovedì</b> estrazione fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente l'estrazione (settimana di riferimento dell'estrazione).	Le estrazioni mensili vengono effettuate <b>ogni secondo giovedì del mese</b> , fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione (mese di riferimento dell'estrazione) entro le 23:59 dell'ultimo giorno.	La data dell'estrazione annuale, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno, <b>è stabilita con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane</b> e dei monopoli, a seguito della determinazione degli eventuali premi non reclamati entro il previsto termine decadenziale che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.

<sup>11</sup> [Allegato 1 - Provvedimento del 05.03.2020 n. 80217](#)

Qualora la giornata di estrazione coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo.

**Giovedì 11 marzo** saranno effettuate le **prime estrazioni mensili** che premiano gli acquisti senza contanti di febbraio.

**Giovedì 10 giugno 2021** saranno effettuate **anche le prime estrazioni settimanali** del 2021 fra tutti i **corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 entro le ore 23:59**, a partire da questa data ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

**A inizio del 2022** si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli **acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021**.

#### **Calendario delle estrazioni mensili 2021**

- ◆ giovedì 11 marzo
- ◆ giovedì 8 aprile
- ◆ giovedì 13 maggio
- ◆ giovedì 10 giugno
- ◆ giovedì 8 luglio
- ◆ giovedì 12 agosto
- ◆ giovedì 9 settembre
- ◆ giovedì 14 ottobre
- ◆ giovedì 11 novembre
- ◆ giovedì 9 dicembre

#### **D.6. QUALI SONO I PREMI PER GLI ACQUIRENTI E PER GLI ESERCENTI?**

**R.6.** Per quanto riguarda i premi, questi sono istituiti per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, inoltre lo scontrino vincente **premia sia chi compra sia chi vende**.

A regime saranno effettuate:

- ◆ **estrazioni settimanali** con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti
- ◆ **estrazioni mensili** con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Seguirà l'**estrazione annuale** con un premio di 5.000.000 di euro per l'acquirente e un premio

di 1.000.000 per l'esercente.

PREMI PER GLI ACQUIRENTI		
SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE
15 premi da 25.000 euro ogni settimana per chi compra	10 premi da 100.000 euro ogni mese per chi compra	1 premio da 5.000.000 euro ogni anno per chi compra

PREMI PER I VENDITORI		
SETTIMANALE	MENSILE	ANNUALE
15 premi da 5.000 euro ogni settimana per chi vende	10 premi da 20.000 euro ogni mese per chi vende	1 premio da 1.000.000 euro ogni anno per chi vende



Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l'esercente.

#### D.7. COME FACCIAMO A SAPERE SE HO VINTO E COME RISCOUTERE IL PREMIO?

**R.7.** La vincita viene comunicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite **PEC** o **raccomandata AR** garantendo in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore e segnalando l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l'ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, dove dovrà essere effettuata l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua **il pagamento** dei premi esclusivamente mediante **bonifico bancario o postale**.


**Le comunicazioni ai vincitori** saranno effettuate:

- agli **acquirenti**, tramite **PEC** (se l'indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione "area riservata") ovvero tramite **raccomandata AR** all'indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria (se l'indirizzo di posta elettronica certificata non è stato fornito nella sezione "area riservata" o non risulta attivo o se la casella risulti piena al momento della comunicazione). Nella comunicazione verrà segnalato l'obbligo di **recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione**, presso l'Ufficio dei monopoli territorialmente (ADM) territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, per effettuare **l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento**.

- ◆ agli **esercenti**, individuati sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati "Sistema Lotteria", tramite **PEC** all'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); tramite **raccomandata AR** al domicilio fiscale nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

In entrambi i casi, **entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione**, bisognerà recarsi presso l'Ufficio dei monopoli territorialmente (ADM) territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale, per effettuare l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.

**Nell'area riservata del PORTALE LOTTERIA** è possibile visualizzare se a seguito dell'estrazione si ha vinto, e si accede utilizzando le credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o, anche, **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) e **CIE** (Carta d'Identità Elettronica). Una volta autenticato potrai scegliere se accedere all'area riservata acquirente o all'area riservata esercente.



Se sono un **acquirente**, **nell'area riservata del PORTALE LOTTERIA** è possibile:

- ◆ visualizzare l'avviso "**HAI VINTO**" se uno dei propri biglietti virtuali viene estratto;
- ◆ inserire nella sezione "I miei dati personali" la propria **PEC** (in modo da avere più rapidamente formale comunicazione di un'eventuale vincita);
- ◆ visualizzare il proprio codice lotteria (o, se più di uno, tutti i propri codici lotteria) nella sezione "Il mio codice lotteria";
- ◆ visualizzare gli scontrini che hanno prodotto biglietti virtuali per la lotteria nella sezione "I miei scontrini";
- ◆ visualizzare le prossime estrazioni e gli scontrini che vi parteciperanno nella sezione "Il mio calendario estrazione";
- ◆ esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati nelle sezioni "I miei dati personali" e "Il mio codice lotteria", ad esempio l'opposizione al trattamento dei dati, bloccando l'emissione di nuovi codici lotteria, impedendo l'utilizzo di quelli già emessi o chiedendo la cancellazione dei dati (quali l'associazione tra il codice lotteria e i documenti commerciali).

Se sono un **esercente**, **nell'area riservata del PORTALE LOTTERIA**, una volta selezionata l'area

esercente, verrà richiesto se si vuole accedere:

- ◆ per sé stessi in caso di ditta individuale,
- ◆ per un soggetto incaricante, come tutore di un soggetto

e sarà possibile:

- ◆ inserire nella sezione **“I miei dati personali”** l'**e-mail e il numero di telefono** (in modo da avere più rapidamente formale comunicazione di un'eventuale vincita);
- ◆ **visualizzare le vincite e i termini per la riscossione** dei relativi premi.

#### **D.8. COME FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA?**

**R.8.** Attraverso il “Portale lotteria” è possibile chiedere assistenza tecnica per eventuali criticità, incongruenze e/o irregolarità riscontrate nelle diverse funzionalità del sistema di partecipazione alla lotteria e dello stesso Portale.

##### **Numero verde**

- ◆ Il numero verde è **800 180 966**.
- ◆ Il servizio è attivo dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00.

Inoltre, nel caso in cui gli esercenti al momento dell'acquisto si rifiutassero di acquisire il codice lotteria, **a decorrere dal 1° marzo 2021** il consumatore potrà segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria degli scontrini.

Queste segnalazioni potranno essere utilizzate nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

## FAQ LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

PUBBLICATE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

LA LOTTERIA	
	<b>Che cos'è la lotteria degli scontrini?</b>
1	<p>È la nuova lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l'uso delle carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.</p> <p>La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti cashless, acquisti effettuati senza contanti, utilizzando strumenti di pagamento elettronico. I tuoi acquisti cashless produrranno "biglietti virtuali": un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. L'esercente, nel momento in cui incassa il corrispettivo e rilascia lo scontrino (documento commerciale, non fiscale), ha l'obbligo di trasmettere i relativi dati (a fini fiscali) all'Agenzia delle entrate; gli stessi dati, se abbinati al codice lotteria dell'acquirente, vengono inoltrati al nuovo sistema lotteria e consentono automaticamente la partecipazione alla lotteria.</p>
2	<b>Chi può partecipare?</b>
	Possono partecipare tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria e <b>utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.</b>
3	<b>Come si partecipa?</b>
	Ogni volta che si effettua una spesa (pari o superiore ad un euro) utilizzando strumenti di pagamento elettronico, basterà, al momento dell'acquisto, mostrare il codice lotteria all'esercente e chiederne l'abbinamento allo scontrino elettronico da trasmettere al nuovo sistema lotteria.
4	<b>Posso partecipare alla lotteria se pago in contanti?</b>
	No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi con strumenti di pagamento elettronico ( <b>carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata</b> etc.)
5	<b>Posso partecipare alla lotteria effettuo il pagamento parte in contanti parte cashless?</b>
	No, puoi partecipare alla lotteria degli scontrini solo se paghi l'intero importo con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata, bonifico

	etc.).
6	<b>Posso partecipare alla lotteria se acquisto prodotti in farmacia?</b>
	Nella fase di avvio della Lotteria, non puoi partecipare alla lotteria con gli acquisti per i quali è prevista una detrazione fiscale a fronte di presentazione della tessera sanitaria. Quindi, se il cliente desidera comprare solo un prodotto non sanitario (es. crema di bellezza), potrà partecipare alla lotteria fornendo il codice lotteria, pagando elettronicamente e ricevendo il documento commerciale con l'evidenza dell'operazione, del codice lotteria e del pagamento (totale) in elettronico; se il cliente desidera comprare un medicinale e mostra la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria e quindi non potrà mostrare anche il codice lotteria, quindi il documento commerciale riporterà solo il codice fiscale del cliente; se il cliente desidera comprare sia un medicinale sia un prodotto non sanitario e decide di mostrare la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria (salvo che il farmacista non decida di registrare ed emettere due documenti commerciali distinti: uno per l'acquisto del farmaco riportando il codice fiscale e l'altro per l'acquisto del non farmaco riportando il codice lotteria).
7	<b>Posso partecipare alla lotteria se effettuo acquisti online?</b>
	No, gli acquisti effettuati online non consentono di partecipare alla lotteria.
8	<b>Posso partecipare alla lotteria se acquisto un biglietto per il cinema, teatro o museo?</b>
	No, per i biglietti del cinema, del teatro e del museo non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.
9	<b>Posso partecipare alla lotteria con la ricevuta di una spedizione postale?</b>
	No, per le spedizioni postali non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.
10	<b>Posso partecipare alla lotteria con la ricevuta del benzinaio?</b>
	No, per l'importo speso dal benzinaio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.
11	<b>Posso partecipare alla lotteria con la ricevuta del parcheggio?</b>
	No, per l'importo speso al parcheggio non è prevista certificazione fiscale tramite memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, operazioni indispensabili per la produzione di biglietti virtuali della lotteria.
12	<b>Posso partecipare alla lotteria se utilizzo una gift card?</b>
	No, se effettui acquisti utilizzando una gift card non puoi partecipare alla lotteria; se invece acquisti una gift card utilizzando strumenti di pagamento elettronico puoi parteciparvi.
13	<b>Posso partecipare alla lotteria se utilizzo ticket restaurant o altre tipologie di buoni pasto?</b>

	No, i ticket restaurant e le altre tipologie di buoni pasto non consentono di partecipare alla lotteria.
<b>14</b>	<p><b>Se partecipo alla lotteria i miei acquisti vengono tracciati?</b></p> <p>No, la lotteria degli scontrini non consente il tracciamento dei tuoi acquisti. Al sistema lotteria arrivano solo dati riguardanti l'importo speso, la modalità di pagamento elettronico e il tuo codice lotteria, mentre non arrivano altri dati descrittivi del tuo acquisto (tipologia del bene o del servizio acquistato).</p> <p>Questi dati sono raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e possono essere utilizzati esclusivamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l'abbinamento codice lotteria - codice fiscale). Né l'esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.</p>
<b>15</b>	<p><b>A chi vengono forniti i dati relativi ai miei acquisti?</b></p> <p>Importi, modalità di pagamento e codice lotteria relativi ai tuoi acquisti vengono trattati telematicamente e convogliati nella banca dati del sistema lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per essere utilizzati esclusivamente nelle estrazioni e per risalire a te solo in caso di vincita (tramite l'abbinamento codice lotteria - codice fiscale).</p> <p>Né l'esercente né altri potranno invece risalire a te per profilazioni o analisi delle tue abitudini di spesa.</p>
<b>16</b>	<p><b>Come vengono utilizzati i dati relativi ai miei acquisti?</b></p> <p>Le informazioni riguardanti il tuo acquisto (importo, modalità di pagamento e codice lotteria) vengono utilizzati esclusivamente dal sistema lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per generare i biglietti virtuali che ti consentono di partecipare alle estrazioni e per risalire a te in caso di vincita (tramite l'abbinamento codice lotteria - codice fiscale).</p>
<b>17</b>	<p><b>Come viene tutelata la privacy dei miei acquisti?</b></p> <p>Le informazioni raccolte nella banca dati del sistema lotteria sono trattate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) esclusivamente per le finalità della lotteria, in qualità di titolare autonomo, nel rigoroso rispetto delle regole di legge. ADM si avvale di Sogei S.p.A. come responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.</p> <p>Il trattamento dei tuoi dati - rilevati dai singoli esercenti e convogliati telematicamente alla banca dati del sistema lotteria - è incompatibile con qualsiasi trattamento effettuato per finalità diverse dalla partecipazione alla lotteria. Non a caso non è prevista, né al momento della generazione del codice lotteria né al momento dell'acquisto, l'identificazione di chi chiede e di chi utilizza il codice lotteria. Al fine di minimizzare il trattamento dei tuoi dati, potrai ottenere il codice lotteria inserendo il tuo codice fiscale nell'area pubblica o nell'area riservata del Portale Lotteria.</p>

Anche l'utilizzabilità del tuo codice fiscale per ottenere il codice lotteria è verificata da ADM attraverso un servizio informatico che l'Agenzia delle entrate rende disponibile al sistema lotteria.

<b>CODICE LOTTERIA</b>	
<b>1</b>	<p><b>Cos'è il codice lotteria?</b></p> <p>Il codice lotteria è un codice (a barre e alfanumerico) abbinato al tuo codice fiscale che puoi ottenere facilmente accedendo all'area pubblica (o all'area riservata) del PORTALE LOTTERIA DEGLI SCONTRINI.</p>
<b>2</b>	<p><b>Che differenza c'è tra codice fiscale e codice lotteria?</b></p> <p>Il codice lotteria serve solo a partecipare alla lotteria degli scontrini, è univocamente abbinato al tuo codice fiscale e lo mantiene anonimo. Se vorrai, potrai ottenere più codici lotteria, tutti associati al tuo codice fiscale e tutti ugualmente validi ai fini della lotteria.</p>
<b>3</b>	<p><b>Come posso ottenere il codice lotteria?</b></p> <p>Nell'<b>area pubblica</b> del <b>PORTALE LOTTERIA</b> trovi una sezione denominata <b>PARTECIPA ORA</b> in cui puoi inserire il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo codice lotteria; puoi ottenere il codice lotteria anche direttamente dall'<b>area riservata</b> del <b>PORTALE LOTTERIA</b>. Una volta ottenuto il codice lotteria, stampalo o salvalo sul dispositivo mobile, per mostrarlo all'esercente al momento dell'acquisto. Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell'esistenza in vita.</p>
<b>4</b>	<p><b>Posso ottenere il codice lotteria e partecipare alla lotteria se il codice fiscale non me lo ha rilasciato l'Agenzia delle Entrate?</b></p> <p>No, il codice fiscale valido ai fini del rilascio del codice lotteria e della partecipazione alla lotteria degli scontrini è esclusivamente quello rilasciato dall'Agenzia delle entrate.</p>
<b>5</b>	<p><b>Devo chiedere un codice lotteria per ogni estrazione o per ogni acquisto?</b></p> <p>No: una volta ottenuto il tuo codice lotteria potrai utilizzarlo per tutti i tuoi acquisti e partecipare, così, a tutte le corrispondenti estrazioni della lotteria degli scontrini. Se vorrai, potrai comunque chiedere e ottenere più di un codice lotteria.</p>
<b>6</b>	<p><b>Cosa accade se perdo il codice lotteria?</b></p> <p>Se hai perso o dimenticato il codice lotteria, puoi facilmente visualizzarlo nella tua area riservata (sezione "Il mio codice lotteria") o in alternativa ottenerne un altro: accedi all'area pubblica (o all'area riservata) del PORTALE LOTTERIA, inserisci nuovamente il tuo codice fiscale nella sezione dedicata e visualizza il tuo nuovo codice lotteria; potrai a questo punto stampare il tuo nuovo codice lotteria o memorizzarlo sul cellulare per poi esibirlo all'esercente al momento dell'acquisto. Nel caso tu ritrovassi il codice lotteria che pensavi di aver smarrito, lo potrai utilizzare in alternativa a quello nuovo.</p>
<b>7</b>	<p><b>Posso avere più di un codice lotteria?</b></p>

	<p>Sì, anche se hai già un codice lotteria, puoi facilmente ottenerne un altro, accedendo all'area pubblica (o all'area riservata) del PORTALE LOTTERIA; inserisci nuovamente lì, nella sezione dedicata, il tuo codice fiscale e visualizza il tuo nuovo codice lotteria. Come già saprai, il codice lotteria può essere stampato o memorizzato sul tuo cellulare per poi essere mostrato all'esercente al momento dell'acquisto. Se hai più codici lotteria, potrai utilizzarli in alternativa nei tuoi acquisti.</p>
8	<p><b>Posso bloccare la generazione del codice lotteria nell'area pubblica del portale?</b></p> <p>Sì, dalla tua area riservata puoi bloccare la generazione dei tuoi codici lotteria nell'area pubblica del PORTALE LOTTERIA: attivando il blocco potrai generare i codici lotteria solo dalla tua area riservata.</p>
9	<p><b>Posso bloccare un codice lotteria?</b></p> <p>Sì, puoi chiedere di bloccare un tuo codice lotteria accedendo alla tua area riservata (sezione "Il mio codice lotteria"), selezionando il codice che desideri bloccare e premendo "Blocca codice". Il blocco di un codice lotteria è attivo entro 48 ore dalla richiesta ed è un'operazione irreversibile che comporta l'impossibilità di abbinarlo ad acquisti futuri.</p> <p>L'operazione di blocco di un codice lotteria non elimina però dal sistema lotteria gli scontrini e i biglietti virtuali già associati a quel codice che parteciperanno quindi alla relativa estrazione.</p>
10	<p><b>Posso cancellare un codice lotteria?</b></p> <p>Sì, puoi chiedere di cancellare un tuo codice lotteria accedendo alla tua area riservata (sezione "Il mio codice lotteria"), selezionando il codice che desideri cancellare e premendo "Cancella codice". La cancellazione del codice è attiva entro 48 ore dalla richiesta, è un'operazione irreversibile ed elimina dal sistema lotteria sia il codice lotteria sia gli scontrini e i biglietti virtuali allo stesso già associati (e memorizzati a sistema).</p> <p>Gli scontrini e i biglietti virtuali associati al codice lotteria cancellato non saranno più utili per la lotteria e non parteciperanno a nessuna estrazione.</p>
11	<p><b>Il codice lotteria contiene i miei dati personali?</b></p> <p>No, non li contiene. Al fine di minimizzare il trattamento dei tuoi dati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibile nell'area pubblica e nell'area riservata del PORTALE LOTTERIA, una funzionalità che ti consente - inserendo il tuo codice fiscale - di generare il tuo codice lotteria, indispensabile per partecipare alla lotteria.</p>
12	<p><b>Ho smarrito il codice lotteria e ne ho creato un altro, ma è diverso dal precedente, perché?</b></p> <p>Se hai perso o dimenticato il codice lotteria (e non vuoi chiederne un altro) puoi recuperarlo nella tua area riservata (sezione "Il mio codice lotteria"). Se ne chiedi un altro, ne avrai uno diverso da quello smarrito.</p> <p>Nel caso tu ritrovassi il codice lotteria che pensavi di aver smarrito, lo potrai utilizzare in alternativa a quello nuovo.</p>

<b>13</b>	<b>Come si salva il codice lotteria sul dispositivo mobile?</b>
	<p>e utilizzi il tuo smartphone per generare il tuo codice lotteria, fai uno screenshot della schermata che contiene il codice lotteria appena ottenuto o seleziona il link "scarica codice lotteria" e salva così l'immagine sul tuo dispositivo (normalmente l'immagine viene salvata nella cartella "download"). Le stesse operazioni puoi ripeterle se utilizzi un personal computer: una volta generato il codice lotteria e selezionato il link "scarica codice lotteria" potrai salvare e inviare l'immagine al tuo smartphone tramite posta elettronica.</p>

<b>SCONTRINI</b>	
<b>1</b>	<p><b>Devo conservare i miei scontrini per partecipare alla lotteria?</b></p> <p>No, non è necessario conservare i tuoi scontrini né per partecipare alla lotteria né per riscuoterne i premi: per partecipare ti basta avere il codice lotteria e pagare cashless, per riscuotere i premi devi dar prova di aver effettuato il pagamento senza utilizzare contanti e puoi presentare l'estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l'acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici. Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento cashless.</p> <p>Conserva i tuoi scontrini solo se ti servono come prova del pagamento, come garanzia del bene acquistato o per poter effettuare un cambio merce.</p> <p>Se comunque conservi i tuoi scontrini, al termine di ogni estrazione puoi controllare nella home page dell'area pubblica del PORTALE LOTTERIA se uno dei tuoi corrisponde allo scontrino estratto per i premi in palio. Tuttavia, il controllo più sicuro e più veloce è possibile nell'area riservata del PORTALE LOTTERIA, senza dover conservare alcuno scontrino!</p>
	<p><b>Come posso controllare se l'esercente?</b></p> <p>Controllare se l'esercente, al momento dell'acquisto, ha effettivamente inviato per via telematica i dati del tuo scontrino è facile: se lo scontrino che ti è stato consegnato al momento dell'acquisto reca indicazione del tuo codice lotteria, dovrebbe essere stato correttamente registrato e inoltrato all'Amministrazione finanziaria e dovrebbe, quindi, essere memorizzato nel sistema lotteria.</p> <p>Nell'<b>area riservata del PORTALE LOTTERIA</b> potrai comunque controllare l'elenco dei tuoi scontrini; se ti registri nell'area riservata potrai visualizzare tutti i tuoi scontrini che partecipano alla lotteria e verificare, così, che tutti i tuoi acquisti (e i tuoi scontrini) abbiano prodotto biglietti per la lotteria. Ogni scontrino è identificabile tramite i seguenti campi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ numero del documento commerciale (es. DOCUMENTO N. 0002-0003)</li> <li>◆ data e ora (es. 14-07-2020 12:54)</li> <li>◆ matricola dispositivo trasmettente preceduta dalla sigla "RT" o "Server RT" (es. RT 25IAT123456, Server RT:37SAT123456)</li> <li>◆ identificativo di cassa presente solo in caso di "Server RT", riportato sotto la matricola</li> </ul>
<b>2</b>	

	<p>dispositivo trasmittente (es. ECR 02140008)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ importo (es. 35,50€).</li> </ul> <p>Se vuoi, cercali nei tuoi scontrini e confrontali con quelli pubblicati nella tua area riservata.</p>
<b>3</b>	<p><b>Quanto impiega l'esercente a inviare i miei scontrini telematicamente?</b></p> <p>L'esercente è tenuto a trasmettere i dati relativi ai tuoi scontrini entro la fine della giornata di emissione o, in caso di impedimenti tecnici, comunque non oltre 12 giorni dall'emissione.</p> <p>Se l'esercente tarda a trasmettere i tuoi scontrini, parteciperai alle prime estrazioni effettuate dopo l'inoltro dei tuoi scontrini; per le estrazioni si prenderà difatti a riferimento il giorno in cui il tuo scontrino verrà elaborato con successo dal sistema lotteria (e non la data di emissione dello stesso).</p>

<b>BIGLIETTI VIRTUALI</b>	
<b>1</b>	<p><b>Cos'è un biglietto virtuale?</b></p> <p>Alla lotteria si partecipa gratuitamente, senza comprare alcun biglietto, con i biglietti virtuali prodotti dai tuoi acquisti effettuati senza contanti. Ogni volta che acquisti beni o servizi utilizzando strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate etc.) per un importo pari o superiore a un euro, quando sei alla cassa chiedi all'esercente di associare al tuo scontrino il tuo codice lotteria: i tuoi scontrini, se corredati del tuo codice lotteria e trasmessi all'Amministrazione finanziaria, si trasformano automaticamente in "biglietti virtuali", vale a dire in biglietti non di carta, ma comunque esistenti e memorizzati nel sistema lotteria.</p>
<b>2</b>	<p><b>Quanti biglietti virtuali ottengo per la mia spesa?</b></p> <p>Ogni scontrino associato al tuo codice lotteria ti farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio: se spendi 10 euro avrai 10 biglietti virtuali, se ne spendi 45 avrai 45 biglietti virtuali e così via fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.</p> <p>Se l'importo speso è superiore a un euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.</p>
<b>3</b>	<p><b>C'è un limite ai biglietti virtuali che posso ottenere con la mia spesa?</b></p> <p>Non puoi avere più di <b>1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino</b>: ogni scontrino associato al tuo codice lotteria ti farà ottenere <b>un biglietto virtuale per ogni euro speso</b> fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.</p>

<b>ESTRAZIONI</b>	
<b>1</b>	<p><b>Con quale cadenza avvengono le estrazioni?</b></p> <p>A regime le estrazioni saranno <b>settimanali, mensili e annuali</b>. Il calendario delle estrazioni settimanali e mensili è definito con atto a doppia firma dei Direttori Generali dell'Agencia delle dogane e dei monopoli e dell'Agencia delle entrate, mentre la data dell'estrazione annuale è stabilita con atto del Direttore Generale dell'Agencia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>Una volta definito, il calendario delle estrazioni sarà visibile nell'area pubblica del PORTALE LOTTERIA e sul sito dell'Agencia delle dogane e dei monopoli (<a href="http://www.adm.gov.it">www.adm.gov.it</a>).</p>
<b>2</b>	<p><b>Come faccio a sapere se ho vinto?</b></p> <p>L'Agencia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una <b>raccomandata AR</b> o una <b>PEC</b>. Nella home page dell'<b>area pubblica</b> del <b>PORTALE LOTTERIA</b> al termine di ogni estrazione potrai visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Se ti sei registrato all'<b>area riservata</b> del <b>PORTALE</b> accedendo alla tua area riservata troverai, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo.</p>
<b>3</b>	<p><b>Cosa accade se il biglietto estratto è associato a un corrispettivo reso o annullato?</b></p> <p>L'estrazione di tale biglietto è ritenuta nulla e viene ripetuta.</p>
<b>4</b>	<p><b>Cosa accade se il biglietto estratto è associato a uno scontrino già vincente nella stessa estrazione?</b></p> <p>Ogni scontrino può risultare vincente a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale della lotteria. Nel caso in cui venga estratto un biglietto virtuale associato ad uno scontrino che risulti già vincente nella stessa tornata estrazionale, la singola estrazione è ritenuta nulla e viene ripetuta.</p> <p>Anche se ogni scontrino produrrà molti biglietti, non ti potrà dare più di un premio settimanale e più di un premio mensile.</p>
<b>5</b>	<p>Quando un'estrazione è nulla?</p> <p>La singola estrazione è nulla se il biglietto virtuale estratto è associato a uno scontrino già vincente nel corso della medesima tornata estrazionale oppure se il relativo corrispettivo è stato reso o annullato. L'estrazione inoltre è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto dei beni o dei servizi oppure a un codice lotteria per cui l'acquirente abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.</p>

<b>PREMI</b>	
<b>1</b>	<p><b>Con uno scontrino posso vincere più premi?</b></p> <p>Ogni scontrino potrà risultare vincente a una sola estrazione settimanale, a una sola</p>

	estrazione mensile e a una sola estrazione annuale.
<b>2</b>	<p><b>Posso riscuotere il premio senza scontrino?</b></p> <p>Non occorre esibire alcuno scontrino per riscuotere il premio. Il pagamento del premio è però subordinato alla presentazione di documentazione che attesta che il pagamento è avvenuto attraverso strumenti di pagamento elettronici (estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l'acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici). Lo scontrino non è sufficiente a dimostrare il pagamento <i>cashless</i>.</p>
<b>3</b>	<p><b>Il premio viene tassato?</b></p> <p>No, i premi della lotteria non sono soggetti a tassazione alcuna.</p>
<b>4</b>	<p><b>Come ritiro il premio?</b></p> <p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante <b>bonifico bancario</b> o <b>bonifico postale</b>.</p> <p>Se hai vinto, lo saprai subito accedendo alla tua <b>area riservata</b> del <b>PORTALE LOTTERIA</b>. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica comunque la vincita tramite <b>PEC</b> o <b>raccomandata AR</b> garantendo in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore e segnalando l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l'Ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.</p> <p>Se non hai segnalato alcun indirizzo di posta elettronica certificata nella tua area riservata del portale (o se, pur avendolo segnalato, hai un indirizzo di posta elettronica certificata non attivo o la casella di posta elettronica piena) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ti dà notizia della vincita tramite <b>raccomandata AR</b> al tuo ultimo indirizzo di residenza o al domicilio fiscale, disponibile nell'ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente o in Anagrafe Tributaria.</p> <p>In ogni caso entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, devi, a pena di decadenza, recarti presso l'Ufficio dei monopoli territorialmente competente per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.</p>
<b>5</b>	<p><b>Come ritiro il premio se sono un esercente?</b></p> <p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante <b>bonifico bancario</b> o <b>bonifico postale</b>.</p> <p>Se hai vinto, lo saprai subito accedendo alla tua <b>area riservata</b> del <b>PORTALE LOTTERIA</b>.</p> <p>L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica comunque la vincita tramite <b>PEC</b> o <b>raccomandata AR</b> garantendo in ogni momento la riservatezza dell'identità del vincitore e segnalando l'obbligo di recarsi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, presso l'Ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale.</p>

	<p>Lì va effettuata l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento. La comunicazione all' esercente, individuato sulla base del numero di partita IVA memorizzato nella banca dati "sistema lotteria", è effettuata tramite <b>PEC</b> all'indirizzo di posta elettronica certificata disponibile sull'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC); nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione, la comunicazione è effettuata tramite <b>raccomandata AR</b> all'indirizzo del domicilio fiscale presente in Anagrafe Tributaria.</p> <p>In ogni caso entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione devi, a pena di decadenza, recarti presso l'Ufficio dei monopoli territorialmente competente per l'identificazione e l'indicazione delle modalità di pagamento.</p>
6	<p><b>Cosa devo fare se ricevo la notifica di vincita?</b></p> <p>Segui le istruzioni che troverai nell'avviso (che avrai avuto tramite <b>PEC</b> o <b>raccomandata AR</b>) e reclama il premio, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.</p>
7	<p><b>Entro quanto tempo devo reclamare il premio?</b></p> <p>I premi devono essere reclamati, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della vincita.</p>
8	<p><b>Posso riscuotere la vincita di un soggetto deceduto?</b></p> <p>Sì: se sei erede di un soggetto deceduto (che in vita ha effettuato l'acquisto che dà titolo a partecipare alla lotteria) potrai riscuotere la vincita - per intero o in parte - dando prova della tua qualità di erede.</p>
9	<p><b>Cosa accade ai premi non reclamati o comunque non attribuiti?</b></p> <p>Tutti i premi (settimanali, mensili e annuali) non attribuiti sono versati all'Erario.</p>

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Provvedimento 27427 del 28 gennaio 2021](#)

**Estensione del servizio telematico** per la presentazione degli **atti di aggiornamento catastale alle amministrazioni pubbliche.**

---

[Provvedimento 27444 del 29 gennaio 2021](#)

Individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021**, approvati n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, e individuate le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

---

[Provvedimento 28841 del 29 gennaio 2021](#)

Approvato il modello "**Consolidato nazionale e mondiale 2021**", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti

---

[Provvedimento 28838 del 29 gennaio 2021](#)

Approvato il modello di dichiarazione "**Redditi 2021-ENC**", con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.

---

[Provvedimento 28883 del 29 gennaio 2021](#)

Approvato il modello di dichiarazione "**Irap 2021**", con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle

---

	attività produttive (Irap) per l'anno 2020.
<a href="#">Provvedimento 28929 del 29 gennaio 2021</a>	Approvato il modello di dichiarazione " <b>Redditi 2021-SC</b> ", con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.
<a href="#">Provvedimento 28970 del 29 gennaio 2021</a>	Approvato il modello di dichiarazione " <b>Redditi 2021-SP</b> ", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.
<a href="#">Provvedimento 28928 del 29 gennaio 2021</a>	Approvato il modello di dichiarazione " <b>REDDITI 2021-PF</b> ", con le relative istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell'anno 2021, per il periodo d'imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi.

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<a href="#">Risposta interpello 66 del 1 febbraio 2021</a>	Chiarimenti su come fare in caso di <b>indebita fruizione del tax credit vacanze</b> .
<a href="#">Risposta interpello 67 del 1 febbraio 2021</a>	<b>Interessi attivi su carte revolving</b> emesse nei confronti di persone fisiche residenti. Applicazione nei confronti di entità non residenti, prive di stabile organizzazione in Italia, dell'imposta sui redditi di capitale e dell'imposta di bollo sugli estratti conto inviati via e-mail.
<a href="#">Risposta interpello 68 del 1 febbraio 2021</a>	<b>Superbonus e Ricostruzione muro di contenimento del condominio</b> .
<a href="#">Risposta interpello 69 del 1 febbraio 2021</a>	<b>Acquisto autovettura con aliquota ridotta</b> ed esibizione della documentazione attestante la disabilità in un momento successivo all'acquisto. Articolo 26, comma 2 Decreto Presidente Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
<a href="#">Risposta interpello 70 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Superbonus 110% anche per l'acquisto di case antisismiche</b> , purché l'alienazione dell'immobile da

	parte dell'impresa costruttrice sia effettuata entro il termine di 18 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque entro il termine del 31 dicembre 2021.
<a href="#">Risposta interpello 71 del 2 febbraio 2021</a>	Nuovi chiarimenti in merito alla <b>detrazione per case antisismiche</b> .
<a href="#">Risposta interpello 72 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Affitto d'azienda</b> con attività di ricerca infragruppo.
<a href="#">Risposta interpello 73 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Patent box</b> e software protetto da copyright.
<a href="#">Risposta interpello 74 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale</b> . Articolo 26 del decreto-legge n. 34 del 2020.
<a href="#">Risposta interpello 75 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Credito d'imposta investimenti in beni strumentali</b> . Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
<a href="#">Risposta interpello 76 del 2 febbraio 2021</a>	Chiarimenti in tema di <b>riqualificazione energetica</b> ai sensi dell'art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. n. 63/2013.
<a href="#">Risposta interpello 77 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Risoluzione per 'mutuo consenso' di contratto di donazione</b> e agevolazioni 'prima casa'
<a href="#">Risposta interpello 78 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Valutazione anti-abuso</b> complessa.
<a href="#">Risposta interpello 79 del 2 febbraio 2021</a>	<b>Contributi in conto esercizio</b> .
<a href="#">Risposta interpello 80 del 3 febbraio 2021</a>	<b>Acquisto case antisismiche</b> .
<a href="#">Risposta interpello 81 del 3 febbraio 2021</a>	<b>Cause ostative</b> all'applicazione del <b>regime cd. forfetario</b> .
<a href="#">Risposta interpello 82 del 3 febbraio 2021</a>	<b>Acquisto case antisismiche</b> .
<a href="#">Risposta interpello 83 del 3 febbraio 2021</a>	<b>Cooperativa mista</b> . Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
<a href="#">Risposta interpello 84 del 3 febbraio 2021</a>	<b>Trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti</b> nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa <b>per far fronte alla crisi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19</b> . Art. 10-bis d.l. n.137 del 2020 (decreto. Ristori)

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 7/E del 1 febbraio 2021](#)

**Accordo Brexit** - Applicabilità dell'art. 35-ter, comma 5, DPR 633/72 a soggetti stabiliti nel Regno Unito

---

[Risoluzione 8/E del 2 febbraio 2021](#)

**Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d'acqua.** Articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A, Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 1972. - Regime applicabile alle prestazioni cc.dd. "complesse".

---

## L'Agenzia interpreta



Superbonus 110% in caso di ristrutturazione o ampliamento

INTERPELLO  
N. 24/2021  
DEL 08.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando l'intervento agevolabile si inserisce in un più ampio intervento di ristrutturazione edilizia ai fini dell'individuazione della spesa ammessa in detrazione è necessario un coordinamento con quanto stabilito per gli interventi di ristrutturazione che sono agevolabili solo se effettuati su un edificio esistente. L'ampliamento implica una nuova costruzione.

Iva su accessori dispositivi medici con aliquota Iva ridotta 5%

INTERPELLO  
N. 56/2021  
DEL 25.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul regime Iva da applicare ai coprisonda per termometri timpanici, sensori per ossimetria e sensori per pulsossimetri (saturimetri). Le cessioni degli strumenti destinati e necessari al corretto utilizzo di dispositivi medici, tra cui gli ossimetri e i pulsossimetri, sono accessorie alla vendita di questi ultimi e quindi si applica lo stesso regime agevolativo previsto dall'art. 124 D.L. 34/2020, ossia l'esenzione Iva fino al 31.12.2020 e l'aliquota ridotta del 5% dall'1.01.2021.

Conservazione della fattura elettronica in condominio

INTERPELLO  
AGENZIA DELLE  
ENTRATE DIREZIONE  
REGIONALE EMILIA  
ROMAGNA  
N.909-859/2018

L'Agenzia delle Entrate Direzione regionale dell'Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito alla fatturazione elettronica del condominio. Nello specifico gli amministratori sono tenuti ad adeguarsi alle regole relative alla fatturazione elettronica sia in proprio come soggetti Iva che svolgono l'attività di amministrazione condominiale sia come rappresentanti del condominio per quanto riguarda la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche intestate al condominio come consumatore finale. Restano in ogni caso degli interrogativi sulla possibilità di sanzioni per la mancata osservanza delle regole sulla conservazione.

Sistema integrato del territorio per estimi catastali

PROVVEDIMENTO  
DEL 26.01.2021

L'Agenzia delle Entrate sul tema degli estimi catastali ha pubblicato il provvedimento citato che rappresenta la nascita del Sit – Sistema integrato del territorio che dal

1.02.2021 sarà attivato progressivamente in tutta Italia (tranne Trento e Bolzano). Il Sit svolgerà funzioni di competenza relative al catasto ai servizi geotopocartografici e in materia di anagrafe immobiliare integrata.

Superbonus 110% e immobile con 2 unità abitative

INTERPELLO  
N. 58/2021  
DEL 27.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità del superbonus del 110% nel caso in cui l'edificio composto da 2 unità immobiliari di cui uno stesso soggetto è rispettivamente proprietario e nudo proprietario. La Legge di Bilancio 2021 ne ha modificato la disciplina prevedendo che si possa accedere alla detrazione maggiorata se un edificio è posseduto da un unico proprietario, ma non ha più di 4 unità immobiliari.

Agevolazioni fiscali per retrocessione immobiliare

INTERPELLO  
N. 614/2020  
DEL 27.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto le agevolazioni fiscali di cui all'art. 1 c. 568-bis L. 147/2013 al Comune in favore del quale è effettuata la retrocessione del compendio immobiliare di una società partecipata al 100%, attuata nella forma di assegnazione dei beni a seguito di liquidazione volontaria poiché l'operazione è stata prevista dopo il 5.05.2016.

Codici tributo ritenute d'acconto

RISOLUZIONE  
N. 6/E/2021  
DEL 28.01.2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione citata che istituisce i codici tributo per consentire il versamento delle ritenute d'acconto sui trattamenti pensionistici e sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dai sostituti d'imposta dopo il relativo conguaglio di fine anno.

Bonus facciate

INTERPELLO  
N. 59/2021  
DEL 28.01.2021

Il bonus facciate spetta anche per gli interventi realizzati su quelle laterali del fabbricato condominiale seppure parzialmente visibili dalla strada.

## Il Giudice ha sentenziato



Costi indeducibili e utili occulti	C.T.P. PROV. DI BELLUNO SENTENZA N. 41/2020	La Commissione tributaria provinciale di Belluno ha affermato che i costi effettivamente sostenuti dalla società anche se indeducibili non generano somme che possono essere presuntivamente attribuite ai soci quali utili occulti.
Cliente senza mascherina	TRIBUNALE DI AREZZO SENTENZA N. 9 DEL 13.01.2021	Il Tribunale di Arezzo ha stabilito l'illegittimità del licenziamento del commesso che si rifiuta di servire il cliente privo di mascherina.
Soglia di punibilità dell'evasione fiscale	CASSAZIONE SENTENZA N. 2901 DEL 25.01.2021	La Cassazione ha affermato che il giudice può escludere l'assoluzione per particolare tenuità del fatto anche quando il contribuente ha superato di poco la soglia di punibilità dell'evasione fiscale; può infatti negare il beneficio per le modalità della condotta e tutte le peculiarità nel caso concreto.
Rateizzazione della cartella e impugnazione	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20962/2020	La Cassazione ha sostenuto che la rateizzazione presso l'agente della riscossione non rappresenta acquiescenza e non impedisce l'impugnazione della cartella di pagamento.
Imu sugli immobili in leasing	CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 585/2021	La Corte di Cassazione afferma che per l'Imu sugli immobili in leasing rileva la data di cessazione del contratto e non la data di consegna.
Linea dura sull'antieconomicità	CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N. 1282/2021 DEL 22.01.2021	La Corte di Cassazione afferma che una volta contestata dall'Agenzia delle Entrate l'antieconomicità di un comportamento del contribuente incombe su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria.
Diritto al rimborso Iva per lavori di manutenzione su	CASSAZIONE ORDINANZA	La Cassazione ha stabilito che il diritto alla detrazione e il diritto al rimborso quando

beni di terzi	N. 215/2021	non siano confliggenti con gli intendimenti della norma possono coesistere. Il rimborso Iva che sia richiesto per costi sostenuti e inerenti all'attività aziendale è legittimo e compete anche su lavori di manutenzione o migliorie su beni di terzi.
Licenziamento durante il divieto per Covid-19	TRIBUNALE DI MANTOVA SENTENZA N. 112/2020	Il Tribunale di Mantova ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per asserita cessazione dell'attività aziendale durante il divieto di recesso per motivi economici. Di conseguenza tale comportamento deve essere sanzionato con la reintegrazione sul posto di lavoro con il risarcimento del danno (secondo quanto previsto dall'art. 18 c. 1 dello Statuto dei lavoratori e dall'art. 2 D.Lgs. 23/2015).
Credito da doppia imposizione	COMMISSIONE TRIBUNARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 70/2021	La Commissione tributaria regionale della Lombardia si è espressa in tema di detrazione delle imposte pagate all'estero. Nello specifico il previgente art. 15 del Tuir prevedeva un termine di decadenza per la detrazione delle imposte pagate all'estero da richiedere tassativamente nella dichiarazione dei redditi. Con l'abrogazione di tale norma per effetto della nuova disciplina introdotta dall'art. 165 del Tuir ha determinato l'abrogazione di tale termine decadenziale. L'esposizione del credito in una dichiarazione successiva è legittima e tempestiva, poiché intervenuta entro il termine decennale di prescrizione.
Cumulo giuridico di sanzioni al professionista	CASSAZIONE ORDINANZA N. 1892 DEL 28.01.2021	La Cassazione ha affermato che le sanzioni scontate con il cumulo giuridico sono applicabili al commercialista che trasmette sistematicamente gli atti in ritardo. L'istituto si applica anche al professionista e non solo al contribuente.
Riqualficazione del contratto	C.T.P. DI REGGIO EMILIA SENTENZA N. 182/02/20	La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha ritenuto illegittima la riqualficazione del contratto di cessione totalitaria di quote di una Srl a socio unico in una cessione dell'azienda posseduta dalla società senza fondati motivi.

---

Perdita su crediti per rinuncia	CASSAZIONE ORDINANZA N. 743 DEL 19.01.2021	La Cassazione ha affermato che la perdita su crediti derivante da rinuncia è deducibile solo se giustificata dalla irrecuperabilità della pretesa, poiché, diversamente si configurerebbe una liberalità.
Costi indeducibili accertati in capo alla società diventano, quasi in automatico, maggiori utili (in nero) in capo ai soci.	Cassazione sentenza n. 2244/2021	La Cassazione ha emanato una nuova sentenza, la n. 2244/2021, dai risvolti discutibili in tema di costi indeducibili. Nelle società di capitali a ristretta base societaria i costi indeducibili accertati in capo alla società diventano, quasi in automatico, maggiori utili (in nero) in capo ai soci. Ricordiamo che la Cassazione aveva già espresso tale discutibile principio nel 2020.

---

## SCADENZARIO

## LO SCADENZARIO DAL 05.02.2021 AL 19.02.2021

---

Lunedì **8 Febbraio 2021**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che hanno presentato entro il 30.09.2020 la comunicazione per l'accesso al **credito d'imposta pubblicità 2020**, potranno **inviare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente realizzati nel 2020**, dall'8 gennaio all'8 febbraio 2021, in luogo del periodo ordinario 01.01.2021 - 31.01.2021, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

---

Lunedì **8 Febbraio 2021**

Entro oggi, le strutture sanitarie, medici e altri soggetti obbligati, sono tenuti **all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria** dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2020. Il termine è stato prorogato all'8 febbraio 2021 (in luogo del 31 gennaio) con il [Provvedimento del 22.01.2021 n. 20765](#).

Sempre entro tale data **i contribuenti** potranno **comunicare il proprio rifiuto** all'utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute nell'anno 2020 per l'elaborazione del 730 precompilato, i quali avranno tempo:

♦ **fino all'8 febbraio 2021**, con riferimento ai **dati**

---

**aggregati** relativi ad una o più tipologie di spesa, per trasmettere il modello di opposizione direttamente all'Agenzia delle Entrate, comunicando, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza

- ♦ oppure **dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021**, in relazione ad **ogni singola voce**, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline.

L'opposizione può essere effettuata attraverso tre modalità diverse:

- ♦ inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata  
[opposizioneutilizzazionepesesanitarie@agenziaente.it](mailto:opposizioneutilizzazionepesesanitarie@agenziaente.it)
- ♦ telefonando a un centro di assistenza multicanale (800909696 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall'estero)
- ♦ consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia l'apposito modello "[Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata](#)", reperibile sul sito dell'Agenzia anche in versione editabile, al quale va allegato copia del documento di identità.

---

Lunedì **15 Febbraio 2021**

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.

---

---

Lunedì 15 Febbraio 2021

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

---

Lunedì 15 Febbraio 2021

I soggetti **esercenti il commercio al minuto** e assimilati e soggetti che operano nella **grande distribuzione**, devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, **delle operazioni** nel **mese solare precedente** per le quali è stato rilasciato **lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale**. Ricordiamo che **dal 1° gennaio 2020 è scattato per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico**, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro **continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.**

---

Lunedì 15 Febbraio 2021

Gli operatori finanziari (**banche, società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio**) devono inviare una **comunicazione integrativa all'Anagrafe tributaria** – Sezione archivio dei rapporti finanziari dei dati e delle informazioni, sui rapporti di natura finanziaria intrattenuti nell'anno 2020 con i propri clienti e sulle operazioni extraconto, nonché della giacenza media relativa ai rapporti di deposito e di conto corrente bancari e postali, utilizzando l'infrastruttura informatica Sid (Sistema interscambio

---

	<p>dati) attraverso una piattaforma di file transfer protocol (FTP) opportunamente configurata. In alternativa, per la trasmissione dei soli file inferiori a 20 MB, in formato compresso, può essere utilizzata la Pec.</p>
Martedì 16 Febbraio 2021	<p>I soggetti che <b>esercitano attività di intrattenimento</b> o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'<b>imposta sugli intrattenimenti</b> relativi alle <b>attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente</b>.</p>
Martedì 16 Febbraio 2021	<p>Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.</p>
Martedì 16 Febbraio 2021	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di gennaio.</p>
Martedì 16 Febbraio 2021	<p>I sostituti d'imposta devono versare <b>l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente</b>, in relazione a <b>incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione</b>, con Modello F24 con modalità telematiche</p>
Martedì 16 Febbraio 2021	<p>I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di</p>

---

---

	Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, con modello F24.
Martedì 16 Febbraio 2021	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, <b>corrisposti o maturati nel mese precedente</b> , tramite Modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Febbraio 2021	<b>Banche e Poste italiane</b> Spa devono <b>versare le ritenute sui bonifici</b> effettuati nel <b>mese precedente</b> dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Martedì 16 Febbraio 2021	Le Aziende ed Istituti di Credito con esercizio coincidente con l'anno solare, Poste Italiane S.p.a. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., devono versare <b>il saldo delle ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi.</b>
Martedì 16 Febbraio 2021	I sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulle rivalutazioni dei <b>fondi per il trattamento di fine rapporto</b> maturate nell'anno 2020, con modello F24 con modalità telematiche
Martedì 16 Febbraio 2021	<b>I condomini in qualità di sostituti d'imposta</b> devono versare le <b>ritenute del 4%</b> operate <b>sui corrispettivi erogati nel mese precedente, per prestazioni relative a contratti di appalto</b> di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24
Martedì 16 Febbraio 2021	I soggetti residenti che <b>esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici</b> mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare <b>la ritenuta del 21%</b> operata sui canoni o corrispettivi

---

---

	incassati o pagati nel <b>mese di gennaio</b> relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24
Martedì <b>16 Febbraio 2021</b>	I <b>contribuenti Iva mensili</b> devono versare l'imposta dovuta <b>per il mese di gennaio</b> (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche
Martedì <b>16 Febbraio 2021</b>	I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente</b> , utilizzando il modello F24 con modalità telematiche
Martedì <b>16 Febbraio 2021</b>	Liquidazione IVA relativa al 4° trimestre 2020 da parte dei <b>contribuenti "speciali"</b> e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ distributori di carburanti</li><li>◆ autotrasportatori di merci conto terzi</li><li>◆ esercenti attività di servizi al pubblico</li><li>◆ esercenti arti e professioni sanitarie.</li></ul>
Martedì <b>16 Febbraio 2021</b>	Le <b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> , le Associazioni senza scopo di lucro e Associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, devono effettuare il <b>versamento dell'IVA relativa al 4° trimestre</b> (senza la maggiorazione del 1%), con Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo <b>6034 - Versamento IVA trimestrale - 4° trimestre</b> .
Martedì <b>16 Febbraio 2021</b>	Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca

---

convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti**

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.